



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO
Disciplina per il conferimento di incarichi
professionali ad esperti esterni
all'amministrazione

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.216 del 13.10.2009

Art.1
(Oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente articolato normativo disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata professionalità, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 D.L. n. 223/2006, dall'art.110 D.Lgs n.267/2000, dall'art. 3, commi 55, 56, 57 e 58 della L. 244/2007, e da alcune norme di settore.

2. Le disposizioni seguenti sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni.

3. Tali disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se consentiti dalla legge;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Sono assoggettati alla presente disciplina:

- a) gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
- b) gli incarichi a contenuto tecnico-operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 2
(Presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale dipendente, il Responsabile del Dipartimento interessato può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata professionalità, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Responsabile del Dipartimento e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) il Responsabile del Dipartimento deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

(Selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. Il Responsabile del Dipartimento interessato procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale,
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico,
 - c) la sua durata,
 - d) il compenso previsto,
 - e) i criteri di selezione utilizzati per l'affidamento.
2. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune ed all'Albo pretorio per un periodo non inferiore a giorni 10.
3. Dell'esito della procedura comparativa sarà data la medesima pubblicità del comma precedente.
4. Si può prescindere dall'utilizzo delle procedure comparative nei seguenti casi:
 - procedura concorsuale andata deserta;
 - unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Art. 4

(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. I criteri di selezione per l'affidamento saranno quelli indicati nei commi successivi.
2. Il Responsabile del Dipartimento interessato procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, anche attraverso l'espletamento di un colloquio integrativo, ovvero, in alternativa, insieme ai curricula le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologie dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile del Dipartimento può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 5
(Determinazione del compenso)

1. La determinazione del compenso è stabilita dall'ufficio competente in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.
2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 6
(Limite massimo di spesa)

1. Il limite massimo annuo di spesa per tutti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento viene determinato annualmente nel bilancio di previsione dell'ente.

Art. 7
(Formalizzazione dell'incarico)

1. Il Responsabile del Dipartimento interessato formalizza l'incarico conferito mediante approvazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 8
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile del Dipartimento interessato verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile del Dipartimento verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 9
(Efficacia dell'affidamento degli incarichi)

1. L'efficacia degli incarichi è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della L. 244/2007, e precisamente: pubblicazione sul sito istituzionale del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della durata dell'incarico stesso.

Art. 10
(Incarichi non soggetti alla disciplina regolamentare)

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie di incarico:
- a) le prestazioni d'opera materiale;
 - b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - c) gli incarichi di nomina politica;
 - d) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (cosiddette collaborazioni di staff);
 - e) gli appalti di lavori e forniture o di servizi soggetti alla disciplina del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11
(Trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il conferimento di incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei all'Ente deve essere preventivamente comunicato al Revisore dei Conti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2004.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento di importo superiori ad € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro pubblicazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005.

Art. 12
(Estensione - Società In House)

1. Le società in house interamente partecipate dal Comune di Settimo Milanese sono tenute ad osservare le norme, i principi e gli obblighi previsti nel presente Regolamento. Ai fini del controllo da parte del Comune, le società "in house" trasmettono al Comune copia degli atti, dei disciplinari e dei contratti stipulati riguardanti conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Copia di tali atti sono sottoposti all'esame del Segretario comunale e dell'Organo di revisione del Comune.
2. Per le società "in house" partecipate dal Comune di Settimo Milanese e da altri Comuni o Amministrazioni Pubbliche si applicano i principi e gli obblighi stabiliti dall'assemblea dei soci o dallo Statuto della società. Lo stesso organo esercita il controllo sugli incarichi conferiti".